

STATUTO

Articolo 1) – Denominazione

E' costituita un'associazione culturale denominata "LA LUNANUOVA".

Articolo 2) – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3) – Sede

La sede legale dell'Associazione è collocata nel comune di Milano nel luogo fissato dall'atto costitutivo o dal consiglio direttivo.

Articolo 4) – Scopi istituzionali

L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente e libera da qualsiasi condizionamento politico-economico, con assetto organizzativo ed associativo basato sui principi della democrazia interna e della trasparenza.

L'Associazione intende realizzare le seguenti finalità di interesse generale:

- a) contribuire alla crescita di una cultura della fisiologia legata ai processi naturali che accompagnano le tappe della vita come nascita, sviluppo e crescita del bambino e dell'adolescente, fase riproduttiva e fase della menopausa;
- b) contribuire alla diffusione di una cultura per la maternità consapevole dove si integrano gli aspetti biologici, psicologici/emozionali, culturali e sociali che contraddistinguono l'esperienza del mettere al mondo;
- c) sostenere la coppia e la famiglia nel divenire genitori attraverso momenti di confronto fra pari e con l'aiuto di esperti sui temi della crescita, della salute e dell'educazione dei figli;
- d) sviluppare strumenti di riflessione teorica ed esperienziale che restituiscano alla donna la fiducia nelle risorse del corpo e una gestione sulle scelte di salute;
- e) favorire e sostenere la diffusione di una pratica ostetrica che rispetti la fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio e dell'allattamento;
- f) contribuire alla demedicalizzazione dell'evento nascita anche attraverso la realizzazione di iniziative e luoghi (la propria casa, la Casa di Maternità) dove questi obiettivi possano concretizzarsi;
- g) attivare iniziative per promuovere l'interculturalità alla luce di flussi migratori.

Articolo 5) – Attività

Per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività di utilità sociale nei settori dell'educazione, istruzione e formazione, anche universitaria, nonché ricerca ed erogazione di servizi culturali. In particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- attività informative ed educative quali, a puro titolo esemplificativo, corsi di preparazione alla nascita, acquaticità, yoga, ginnastica, svezzamento, baby massaggio;
- attività formativa teorico/pratica per studenti e professionisti del settore materno-infantile;

- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Articolo 6) – Soci

Possono presentare la domanda di ammissione all'Associazione, per acquisire la qualifica di soci ordinari tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci ordinari:

- a) i soci fondatori dell'associazione che hanno diritto di indicare il nominativo del Presidente e del Vice Presidente;
- b) i soci che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

E' prevista la possibilità che organismi, enti ed associazioni che esprimono finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente statuto aderiscano all'Associazione con la qualifica di "soci collettivi". La domanda di ammissione dei "soci collettivi" è corredata dalla delibera dell'organismo competente, nella quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente. I "soci collettivi" non devono costituire la maggioranza dei soci dell'Associazione.

Tutti i soci maggiorenni, ed i soci collettivi, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del consiglio direttivo persone che per professionalità, competenza, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 7) – Ammissione soci

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, a tempo indeterminato, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.

Articolo 8) – Quote

I soci devono versare le quote associative annuali e non saranno ammessi a partecipare alle attività se non in regola con tali versamenti. La quota associativa non è trasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 9) – Doveri dei soci

I soci assumono tutti gli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti.

Si perde la qualifica di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione dall'Associazione.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto e producono effetto dal 1 gennaio successivo.

Decade dall'appartenenza dell'Associazione il socio moroso per oltre due annualità consecutive.

E' escluso dall'Associazione, su delibera del consiglio direttivo, il socio che abbia presentato dichiarazioni non veritiere, che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali, che abbia effettuato dichiarazioni o abbia tenuto comportamenti incompatibili con lo spirito dello Statuto, che violi in modo grave le norme previste dai Regolamenti.

Articolo 10) - Risorse economiche e patrimonio

Le fonti di finanziamento e del patrimonio dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia le con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 11) - Rendiconto finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 12) – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente.

Articolo 13) – Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione dell' Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuata con avviso pubblico affisso presso la sede e pubblicato nel sito internet dell'associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea, con l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno.

Articolo 14) – Compiti e Attribuzioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- definisce le linee direttive dell'attività dell'Associazione;
- elegge il Consiglio direttivo;
- nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente ed il Vice Presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede e pubblicazione nel sito internet del relativo verbale.

Articolo 15) – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.

E' convocato da:

- il presidente;
- da almeno due dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30 (trenta) per cento dei soci.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'assemblea;
- l'ammissione all'associazione di nuovi soci;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- la determinazione delle quote associative annuali.

Articolo 16) – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ha il compito di:

- convocare il consiglio direttivo;
- presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e curare l'esecuzione delle relative delibere.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questi ultimi alla prima riunione.

Articolo 17) – Remunerazione delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, funzioni e compiti previsti dal presente Statuto avviene con un compenso proposto dal direttivo e approvato dall'Assemblea, fatto salvo il rimborso delle spese.

Articolo 18) – Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza dei due terzi degli associati.

Il patrimonio residuo verrà devoluto ad una associazione o ente che persegua finalità similari o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19) Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
